

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO – OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società cooperativa di garanzia fidi denominata “CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI TRA IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE IMPRESE REGIONE PUGLIA - SOCIETÀ COOPERATIVA” in sigla “CO.FIDI PUGLIA Soc. Coop.”.

Articolo 2 – Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune Bari all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L’organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell’ambito del comune sopra indicato e di istituire o sopprimere succursali, filiali agenzie e rappresentanze, in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all’estero.

Spetta invece all’assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato, nonché istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria, nei modi di legge.

In caso di proroga, ai soci che non hanno aderito all’approvazione della delibera non spetta il diritto di recesso.

Articolo 4 – Scopo ed oggetto sociale

La cooperativa, basata sui principi della mutualità, non ha scopo di lucro e, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, al fine di promuovere il miglioramento e l’ammodernamento delle imprese socie, svolge esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi e strumentali, come definita dal comma 1 dell’articolo 13 del D.L. n.269/03 convertito nella legge n.326 del 2003.

Conseguentemente la società potrà utilizzare risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per prestazioni mutualistiche ed imprenditoriali di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi potranno pertanto essere prestate garanzie personali e reali, potranno essere stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e potranno essere utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La Cooperativa potrà, previa iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n.385 del 1993 (Testo Unico Bancario), svolgere, anche nei confronti dei terzi, le attività di cui al comma 32 dell’articolo 13 del D.L. n.269/1993.

L’attività di prestazione collettiva di garanzie verrà ordinariamente svolta sulla base di convenzioni operative stipulate con banche o con altri soggetti operanti nel settore finanziario.

La Cooperativa potrà compiere, nei limiti di legge, ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare, e/o finanziaria connessa e, direttamente o indirettamente, funzionale al perseguimento

degli scopi societari, ivi compresa la partecipazione in altre società o consorzi ed a iniziative a carattere nazionale o comunitario.

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile, formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro ventisei (E. 26,00) cadauna; è esclusa, nei modi e sotto gli obblighi di legge, l'emissione dei relativi titoli;
tale capitale sociale, ai sensi del comma 12 dell'art.13 del D.L. n.269/2003, non può essere inferiore ad Euro centomila (E. 100.000,00);
- b) dalla riserva legale, formata nei modi di legge;
- c) dalle riserve straordinarie, formate dal sovrapprezzo azioni, da quote di utili non distribuiti ovvero dall'importo delle azioni non rimborsate ai soci ai sensi del successivo articolo 15 del presente statuto;
- d) da eventuali donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di associazioni o privati;
- e) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato e di Enti Pubblici e da parte degli avanzi di gestione.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo 4.

Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le somme rivenienti dal versamento della tassa di ammissione e dei diritti e delle provvigioni di cui al successivo articolo 20 del presente statuto, nonché con i redditi patrimoniali della Cooperativa stessa e con i contributi, appositamente erogati per le spese di gestione della Cooperativa, da Enti, Associazioni e Privati.

Articolo 6 – Responsabilità per le obbligazioni sociali

La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

Articolo 7 – Azioni: trasferimento per atto tra vivi e a causa di morte

Le azioni sono nominative. Ciascuna azione deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della Cooperativa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2530 del c.c..

Le azioni del socio persona fisica possono essere trasferite per causa di morte soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti di cui al successivo articolo 8, sia ammesso in qualità di socio; in mancanza, si procederà al rimborso della partecipazione sociale secondo quanto meglio precisato successivo articolo 15 del presente statuto.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura.

TITOLO III SOCI

Articolo 8 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge. Possono essere soci della Cooperativa:

- a) le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443, sia in forma individuale che societaria, come definite dal comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n.269/2003, purché iscritte negli appositi ALBI e/o REGISTRI presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- b) le imprese di maggiori dimensioni come definite dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. n.269/2003.

Gli Enti pubblici e privati che non possono entrare a far parte della cooperativa ai sensi del ridetto comma 9 possono sostenere l'attività della società attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; in tal caso non divengono soci, ma i loro partecipanti potranno partecipare agli organi elettivi della società, con le modalità di cui al successivo articolo 26, purché la nomina della maggioranza di ciascun organo sia riservata all'assemblea.

L'ammissione a socio è respinta qualora l'impresa abbia in corso una procedura di concordato preventivo o fallimentare o sia fallita e nel caso in cui il titolare o eventuali soci abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Articolo 9 – Domanda di ammissione

Colui il quale intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività svolta e delle competenze professionali;
- c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente Statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede, nonché il suo numero di codice fiscale;
- b) l'indicazione della persona fisica alla quale è delegata la rappresentanza in seno alla Cooperativa, la quale dovrà avere allo scopo speciale procura a rappresentare l'Ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio.

Alla domanda di ammissione dovranno inoltre essere allegati, sottoscritti dal legale Rappresentante dell'Ente richiedente l'ammissione, i seguenti documenti:

- la copia dello statuto sociale o, in difetto, dell'atto costitutivo o del regolamento che disciplina il sodalizio, vigenti all'atto della domanda di ammissione;

- l'estratto della deliberazione legalmente adottata dall'Organo Sociale che, conformemente ai disposti statutari, ha deliberato l'adesione ed ha conferito la speciale procura di cui innanzi;
- ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ritenga utile o abbia specificatamente richiesto.

L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta degli interessati, ed è annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 10 – Diritti ed obblighi dei soci

Spettano ai soci i diritti amministrativi previsti dalla legge.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti dei soci.

I soci sono obbligati al versamento delle azioni da essi sottoscritte, oltre all'eventuale sovrapprezzo determinato dall'organo amministrativo tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il socio versa, all'atto dell'iscrizione, una tassa di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Non potranno ottenere prestiti se non sono in regola con i versamenti.

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Società.

TITOLO IV

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO

Articolo 11 – Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, scioglimento della società socia, recesso od esclusione.

Articolo 12 – Morte del socio e scioglimento della società socia

In caso di morte di un socio persona fisica, si applica quanto disposto dal precedente articolo 7.

In ogni caso, il diritto di subentro deve essere limitato ad uno solo dei coeredi unanimemente designato da tutti gli altri nel termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'erede non possa subentrare per carenza dei requisiti o non intenda esercitare il diritto di subingresso o non venga effettuata la designazione di cui al comma precedente, spetta agli eredi il diritto al rimborso delle azioni con le modalità di cui al successivo articolo 15 del presente statuto.

Lo scioglimento della società socia, da qualunque causa originato, è equiparato, ad ogni effetto, alla morte del socio persona fisica e dà diritto al rimborso della partecipazione sempre con le modalità al successivo 15 del presente statuto.

Articolo 13 – Recesso

Il Socio potrà recedere unicamente nei seguenti casi:

- qualora ricorrano le fattispecie per le quali il recesso è ammesso dalla legge;
- qualora abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- qualora non sia più in grado, per ragioni oggettive o soggettive, di partecipare fattivamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione con le modalità di cui al successivo articolo 41 del presente statuto.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda ed annotazione sul libro soci;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici del socio receduto con la società, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Articolo 14 – Esclusione

Il socio potrà essere escluso dalla Società oltre che nei casi previsti dalla legge, unicamente nelle seguenti circostanze:

- qualora non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;
- qualora, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la società o si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nel pagamento di debiti contratti a qualsivoglia titolo verso la società;
- qualora non sia più in grado di partecipare fattivamente al raggiungimento degli scopi sociali;
- qualora mantenga un comportamento contrastante con gli interessi della Cooperativa danneggiandola materialmente o moralmente o, comunque arrechi danni gravi, anche morali, alla società o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- qualora svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, più semplicemente, contrastanti con gli interessi sociali;
- qualora abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata una istanza da fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di quindici giorni per presentare eventuali contro deduzioni .

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità di cui al successivo articolo 41 dello statuto sociale entro 60 giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Articolo 15 – Rimborso delle azioni

Il socio receduto, gli eredi del socio defunto e le società in liquidazione hanno diritto esclusivamente al rimborso delle azioni, comunque in misura non superiore all'importo versato, fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 2535 del Codice civile, ma escluso in ogni caso il rimborso di quanto eventualmente versato a titolo di tassa di ammissione o di sovrapprezzo. Nel caso di esclusione, la Cooperativa liquida al socio il 50% (cinquanta per cento) del valore della partecipazione sociale, di cui al comma precedente, e assegna l'altro 50% (cinquanta per cento) al fondo di cui all'articolo 5, lettera e).

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione, ed entro due mesi per i casi di morte del socio persona fisica o di scioglimento della società socia.

Il Consiglio di amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di un anno richiamato dal successivo Articolo 16 ove ancora computabile, i pagamenti di cui al comma precedente ove, alla fine dell'esercizio, accertati che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento), rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Il socio, che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa, non ha, quali che siano le circostanze di scioglimento del rapporto sociale, diritto al rimborso prima di aver adempiuto a tutti gli impegni ed in particolare a quelli previsti dal successivo Articolo 20.

Il valore delle azioni eventualmente non riscosso sarà devoluto al fondo di riserva straordinaria di cui al precedente articolo 5 lettera c).

Articolo 16 – Responsabilità del socio

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, gli eredi del socio defunto e la società già socia in liquidazione hanno la responsabilità patrimoniale prevista dall'art. 2536 del Codice civile.

TITOLO V OPERAZIONI

Articolo 17 – Operazioni

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente Articolo 4 e con gli strumenti indicati dal comma 3 dell'art. 13 del D.L. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/2003.

Articolo 18 – Ottenimento delle garanzie

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia di massima proporzionali al valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

Tuttavia, nel deliberarne la concessione, si dovrà tener conto:

- 1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;
- 2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
- 3) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e dalle richieste in corso di istruzione.

Articolo 19 – Convenzioni

La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia.

Articolo 20 – Spese

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie.

Inoltre, il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento di una provvigione che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore all'1% (un per cento) in ragione di anno, dell'importo del prestito.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA

Articolo 21 – Intervento e voto

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta (90) giorni. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitare il voto per più di dieci deleghe.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci ed agli altri soggetti indicati dall'articolo 2372 comma 5 c.c..

Articolo 22 – Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro Comune della regione Puglia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno e sul Corriere del Mezzogiorno almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Con lo stesso avviso potranno essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà mai aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In assenza delle formalità di cui sopra, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sussistono i presupposti di cui all'articolo 2366 del c.c..

Articolo 23 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio;

- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere i componenti del Collegio sindacale, tra cui il Presidente;
- d) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e fissare le direttive di massima per il Consiglio stesso;
- e) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per statuto e per legge.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci possono farvi iscrivere la trattazione degli argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 24 – Presidenza e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, fra i soci presenti, due scrutatori.

In caso di Assemblea ordinaria lo stesso presidente deve farsi assistere da un Segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Articolo 25 – Quorum costitutivi e deliberativi

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto al voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si intende respinta.

Per l'elezione delle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali e le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria debbono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno due terzi dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società è comunque necessario il voto favorevole di almeno un terzo della totalità dei soci con diritto di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26 – Composizione

L'Amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da cinque ad undici membri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione provvederà l'Assemblea ordinaria in sede di nomina.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili in conformità alla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Agli Enti o Imprese che abbiano conferito apporti alla Cooperativa ai sensi del comma 10 dell'articolo 13 del citato D.L. n. 269/2003 spetta il diritto di eleggere un Consigliere, sempre che la maggioranza del Consiglio sia costituita da membri di nomina assembleare.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso.

Per la sostituzione degli amministratori trova applicazione l'articolo 2386 del c.c..

Articolo 27 – Convocazione e Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché nell'ambito del territorio della Regione Puglia.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua assenza il Vice presidente, lo ritenga opportuno, oppure qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o almeno due Sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata o consegnato a mano ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e nella stessa forma anche ai sindaci effettivi.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma e il termine può essere più breve ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di convocazione, sono valide, in forma totalitaria, qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute da Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio può valersi dell'opera di un Segretario di propria nomina.

Articolo 28 – Quorum Costitutivi e deliberativi

Per la valida costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Non è ammessa la delega.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Gli amministratori devono astenersi dal votare nelle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini fino al terzo grado.

Articolo 29 – Poteri di gestione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa e, più segnatamente, esso potrà compiere tutti gli atti dal medesimo ritenuti necessari od utili per l'attuazione o il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quegli atti dalla legge o dal presente statuto riservati alla competenza dell'assemblea.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di:

- a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni da parte di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto;
- b) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti;
- c) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso;
- d) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa e per tutte le necessità occorrenti per il buon funzionamento della Cooperativa e la promozione delle attività commerciali, artigianali ed agricole..
- e) approvare le richieste di garanzia di sua competenza ed autorizzare il Direttore Generale ad approvare le richieste di garanzie stabilendone limiti di rischio e/o massimali di importo;
- f) determinare il sistema interno delle deleghe ed i criteri di attribuzione delle autonomie nelle funzioni delegate.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

Articolo 30 – Rappresentanza

La legale rappresentanza della società, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominati, nei limiti della delega.

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

L'Organo Amministrativo, nei limiti della delega, può inoltre delegare la firma sociale, con le limitazioni che riterrà opportune, a procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31 – Compensi

La remunerazione degli amministratori è stabilita dall'Assemblea in sede di nomina.

La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in conseguenza del loro incarico.

Articolo 32 – Competenze specifiche del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Regolamento Interno, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in occasione della sua prima riunione ed applica, in via provvisoria, tale regolamento, in attesa dell'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio accetta altresì eventuali contributi del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, nonché della Regione e di altri Enti Pubblici.

Art. 33 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le facoltà, i poteri ed il trattamento giuridico ed economico oltre che le procedure della sua eventuale sospensione, rimozione o cessazione dall'incarico.

La Direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono di competenza univoca del Direttore Generale.

Il Direttore Generale:

- partecipa ai lavori del C.d.A. senza diritto di voto, e garantisce una efficace gestione dell'operatività aziendale;
- costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei confronti di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro; provvede, periodicamente, alla verifica dell'adeguatezza dell'organico e presenta al C.d.A. proposte di aggiornamento della struttura organizzativa;
- approva le richieste di garanzie nei limiti di importo e di rischio autorizzati dal C.d.A.;
- avanza motivate proposte al C.d.A. in merito alla politica commerciale, ed all'ammontare dei corrispettivi e delle competenze da imputare alle imprese per l'accesso alle prestazioni sociali;
- compie e/o dispone le operazioni di gestione non specificatamente riservate al C.d.A.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 34 – Composizione e poteri

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2543 del c.c., la società è sottoposta al controllo di un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso secondo le tariffe professionali dei dottori commercialisti e designa altresì il presidente.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, inoltre, in conformità alla legge ed al disposto di cui al successivo articolo 35 del presente statuto, esercita il controllo contabile della società.

I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il collegio deve riunirsi, almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni, quando esistente. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale decadono dall'Ufficio secondo quanto disposto dagli artt. 2404 e 2405 del c.c..

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella

gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del cod.civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Articolo 35 – Controllo Contabile

Il controllo contabile, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis è esercitato dal Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al verificarsi dei presupposti di Legge, il controllo contabile della Cooperativa deve essere esercitato da un revisore o da una società di revisione.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII BILANCIO

Articolo 36 – Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in conformità alla legge. Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, nel redigere, in occasione dell'approvazione del bilancio, le relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio sarà depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

Sussistendo i presupposti di legge, la cooperativa dovrà versare il contributo obbligatorio di cui ai commi 22 e 23 dell'articolo 13 del D.L. 269/2003 nella misura ivi prevista.

Articolo 37 – Avanzi di gestione

L'avanzo netto di esercizio è attribuito come segue:

- nella misura del cinquanta per cento (50%) alle riserve, ivi compreso quanto a destinarsi alla riserva legale ai sensi dell'articolo 2545-quater c.c.;
- il restante cinquanta per cento (50%) sarà attribuito al fondo di cui alla lettera e) dell'articolo 5.

È comunque vietata la distribuzione di utili o riserve tra i soci, anche in caso di scioglimento della Cooperativa o di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO

Articolo 38 – Devoluzione

In caso di scioglimento e liquidazione della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisca o in mancanza ai Fondi di garanzia di cui ai comma 20, 21, 25 e 28 dell'art.13 del D.L. n.269/2003.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 39 – Mutualità prevalente

È preciso impegno della società di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente come definite dall'art. 2512 c.c. e, pertanto come previsto dall'art. 2514 c.c. e dall'articolo 13 del D.L. n.269/2003 convertito nella legge n.326 del 2003, si statuisce:

- a) il divieto di distribuire tra i soci avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento della società e di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio;
- b) il divieto di distribuire le riserve tra i soci;
- c) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato, in conformità a quanto previsto dal comma 19 dell'articolo 13 del citato D.L. 269/2003;
- d) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari, dei quali non è consentita comunque l'emissione da parte della cooperativa.

Articolo 40 – Norme applicabili

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano le norme delle società per azioni, in quanto compatibili, nonché le norme contenute dalle leggi speciali in materia di cooperative della medesima categoria.

Articolo 41 – Regolamenti

La Cooperativa, ove non risulti sufficiente la disciplina contenuta nel presente statuto, potrà adottare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, uno o regolamenti interni da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2521 c.c. allorché abbiano ad oggetto la disciplina del rapporto mutualistico.

Articolo 42 – Clausola Compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) che potesse sorgere tra la società ed i soci, amministratori, liquidatori, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati su istanza della parte più diligente, dalla camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bari; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, sempre su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Il Collegio Arbitrale giudicherà inappellabilmente, secondo equità e senza formalità di procedura.

La sede dell'arbitrato sarà nel domicilio del Presidente del Collegio.

I compensi del Collegio Arbitrale e le spese relative al giudizio saranno poste a carico della parte soccombente.

Le modifiche della presente clausola devono essere approvate con delibera assunta con maggioranza di almeno due terzi dei soci, salvo il recesso dei soci assenti o dissenzienti, entro i successivi novanta giorni.